SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1978

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » **(1096)**
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* . *Pag.* 597, 598, 599
CEBRELLI (*PCI*) 598
CROLLALANZA (*MSI-DN*) 598
DAL MASO, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni* 598
PACINI (*DC*) 598

« Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » **(1341)**
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . 601, 603, 604 e *passim*
AVELLONE (*DC*) 613
GUSSO (*DC*), *relatore alla Commissione* 601, 602 603 e *passim*
MOLA (*PCI*) . . . . 602, 603, 604 e *passim*
OTTAVIANI (*PCI*) 605, 608, 609
PACINI (*DC*) . . *Pag.* 603, 604, 605 e *passim*
ROSA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . . . 605, 607, 608 e *passim*
RUFINO (*PSI*) . . . . 603, 607, 609 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 17,50.

A V E L L O N E , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1096)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tratta-

mento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

L'esame del disegno di legge è stato sollecitato dal Governo e poichè il relatore, senatore Miroglio, è ammalato, farò io stesso una breve relazione.

Il disegno di legge intende disciplinare il trattamento di missione e di trasferimento per i dirigenti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste, estendendo ad essi il contenuto degli accordi sindacali intervenuti nell'ottobre del 1977 per il personale non dirigenziale.

La 1ª Commissione, nell'aprile scorso, ha espresso un parere contrario motivato dalla esigenza di evitare il ricorso a misure settoriali, essendo allora in discussione due disegni di legge riguardanti tutto il personale statale.

Tali provvedimenti sono poi divenuti norme di legge nel luglio di quest'anno (legge 26 luglio 1978, n. 417).

Richiesta di un riesame del parere, la 1ª Commissione, il 4 ottobre scorso, si è espressa in senso positivo a condizione che nel disegno di legge n. 1096, vengano introdotti emendamenti intesi a limitare le misure dei trattamenti di missione e trasferimento per il personale postelegrafonico entro quelle di carattere generale fissate dalla citata legge n. 417.

È necessario dunque recepire le disposizioni recate dagli articoli 1 e 12 della predetta legge n. 417, introducendo di conseguenza modifiche all'articolo 2, relativo all'indennità di trasferta, all'articolo 6, concernente l'indennità di prima sistemazione, nonchè all'articolo 8, che prevede l'adeguamento annuale del trattamento di trasferta o di altre indennità.

L'approvazione del disegno di legge numero 1096, opportunamente emendato, appare indispensabile per evitare che il trattamento di missione del personale postelegrafonico con qualifiche dirigenziali rimanga privo di una organica disciplina legislativa.

Va tenuto presente infatti che l'articolo 17 della più volte citata legge n. 417 esclude, salvo che per alcune norme specifiche, l'applicazione della medesima legge al personale ferroviario ed a quello postelegrafonico.

Si rende perciò indispensabile un apposito provvedimento legislativo, come del resto è stato già fatto per i ferrovieri con la legge del gennaio 1978.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E B R E L L I . Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge nei limiti indicati dalla 1ª Commissione.

P A C I N I . Concordo sull'opportunità del provvedimento, pertanto dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

C R O L L A L A N Z A . Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D A L M A S O , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ringrazio il Presidente per la sua relazione. Sottolineo l'urgenza di pervenire all'approvazione di questo disegno di legge in quanto vi è una carenza legislativa da oltre un anno.

Così come è già stato evidenziato dal relatore, la legge n. 417 prevedeva espressamente, all'articolo 17, la non applicazione delle norme in essa contenute al personale ferroviario ed a quello postelegrafonico. È un fatto che si verifica molto spesso che i ferrovieri arrivino con una determinata tempestività (in questo caso dopo 3 giorni dall'emanazione della legge, esattamente il 9 gennaio) a far approvare la estensione di certi provvedimenti alla categoria; noi, invece, siamo ancora qui ad aspettare. Ringrazio, pertanto, i senatori che sono intervenuti, soprattutto per i consensi formulati a favore di questo provvedimento legislativo.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La disciplina concernente il trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 12 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST, UIL-Tes, aderenti alla Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, e SINDIP, è estesa, con i medesimi criteri e con la stessa decorrenza, salvo quanto previsto nei successivi articoli, al personale con qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Propongo un emendamento di carattere formale tendente ad inserire, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica », le altre: « 6 gennaio 1978 ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

Le misure orarie dell'indennità di trasferta per il personale di cui al precedente articolo 1 sono stabilite come segue:

1) direttore generale di azienda autonoma	L. 970
2) dirigente generale	» 810
3) dirigente superiore e primo dirigente	» 680

Propongo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le misure dell'indennità giornaliera di trasferta per il personale di cui al precedente articolo 1 sono stabilite come segue:

1) direttore generale di azienda autonoma	L. 27.200
2) dirigente generale	» 22.700
3) dirigente superiore e primo dirigente	» 19.100 ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

Al personale contemplato dalla presente legge inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria: in tal caso l'indennità di trasferta è ridotta, per ogni pernottamento, di un terzo dell'importo globale giornaliero spettante.

Propongo un emendamento tendente a sostituire le parole: « contemplato dalla presente legge » con le altre: « di cui al precedente articolo 1 ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 4.

Al personale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.

Per i viaggi eseguiti con mezzi aerei di linea, il rimborso della spesa sostenuta per l'uso di un posto di prima classe spetta

esclusivamente al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.

È approvato.

Art. 5.

Per il personale previsto dalla presente legge, la misura dell'indennità forfettaria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel precedente articolo 1, è stabilita in lire 2.550.

Propongo un emendamento tendente a sostituire le parole: « previsto dalla presente legge » con le altre: « di cui al precedente articolo 1 » e le parole: « citato nel precedente articolo 1 » con le altre: « 6 gennaio 1978 »

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 6.

La misura dell'indennità di prima sistemazione, di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nel precedente articolo 1, è fissata per i dirigenti postelegrafonici in lire 200.000.

Propongo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le misure dell'indennità di prima sistemazione, di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, sono fissate per i dirigenti postelegrafonici come segue:

lire 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e con qualifiche superiori;

lire 170.000 per il rimanente personale ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nel precedente articolo 1 hanno effetto dal 1° giugno 1977.

A questo articolo propongo un emendamento tendente a sostituire le parole: « indicato nel precedente articolo 1 » con le altre: « 6 gennaio 1978 ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 8.

(*Adeguamento annuale del trattamento di trasferta e di altre indennità*)

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le misure orarie dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 10 lire.

Con i medesimi criteri e con le stesse modalità stabiliti nei precedenti commi possono essere rideterminati le indennità ed i compensi di cui agli articoli da 15 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica menzionato nel precedente articolo 1 nonchè la indennità di cui all'articolo 5 della presente legge.

Propongo anzitutto un emendamento tendente a sopprimere la rubrica.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo ora un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, la parola: « 1978 » con l'altra: « 1979 ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Al secondo comma di questo articolo propongo un emendamento tendente a sostituire le parole: « 12 per cento » con le altre: « 10 per cento ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo, infine, un emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole: « menzionato nel precedente articolo 1 » con le altre: « 6 gennaio 1978 ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 9.

La spesa complessiva per l'indennità di trasferta e di trasferimento relativa agli anni 1977 e 1978, per il personale contemplato dalla presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, dovrà essere contenuta nei limiti della disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio.

A questo articolo propongo un emendamento tendente a sostituire le parole: « contemplato dalla presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 » con le altre: « di cui al precedente articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » (1341)

(*Seguito della discussione e rinvio*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 6 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima ».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 4 ottobre.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Illustro brevemente gli emendamenti concordati con i senatori Mola e Federici.

All'articolo 1, che modifica l'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, si propongono le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: « il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede », con le altre: « il Ministro della marina mercantile o un suo delegato, che la presiede »;

alla lettera *n*) — ma qui non vi è accordo tra i colleghi — il senatore Mola propone la soppressione della partecipazione del direttore del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.

Il Sottosegretario può darci certamente qualche informazione su questo punto. Comunque, non conoscendo esattamente la situazione, ritengo che la presenza di questo tecnico sia invece indispensabile in un organismo consultivo, anche se molto pletorico.

Alla lettera *r*), sempre all'articolo 1, è stato sollevato il problema della modalità di scelta dei rappresentanti della cooperazione peschereccia.

P R E S I D E N T E . Senatore Gusso, fa suoi questi emendamenti?

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole a questi emendamenti, salvo quello relativo alla lettera *n*) perchè non ho informazioni precise. A me sembra, però, che il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia debba far parte della commissione in quanto è un tecnico adatto per lo scopo da raggiungere.

Un ulteriore emendamento tende a sopprimere, alla lettera *r*) del primo comma, le parole: « scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale ». Questo argomento viene trattato nuovamente nel comma successivo.

Si è inoltre convenuto che sia opportuna la presenza di rappresentanti delle regioni. Pertanto, si propone di aggiungere, tra la lettera *v*) e la lettera *z*) del primo comma, una lettera aggiuntiva del seguente tenore: « cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Mi è stato fatto presente, signor Presidente, che esistono più organizzazioni nazionali della pesca sportiva. Un ulteriore emendamento tende quindi a sostituire, alla lettera *z*), le parole: « un rappresentante della pesca sportiva, designato dall'Organizzazione nazionale della pesca sportiva » con le altre: « due rappresentanti della pesca sportiva, designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative individuate dal Ministero della marina mercantile ».

Una ulteriore proposta di modifica tende a sostituire il testo del secondo comma con il seguente: « I membri di cui alle lettere *r*), *t*), *u*) e *v*) saranno designati dalle competenti organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». Cioè, nel caso della pesca sportiva le organizzazioni vengono individuate dal Ministero della marina mercantile; nel caso invece dei rappresentanti della cooperazione peschereccia, dei commercianti, dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'individuazione avviene da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

M O L A . Sono d'accordo con il relatore ma vorrei fare qualche considerazione sull'emendamento riguardante la lettera *n*) proprio perchè sono state manifestate perplessità. Non mi risulta, signor Sottosegretario, che esista il laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca. Esiste semplicemente il laboratorio centrale di idrobiologia che fa capo al Ministero dell'agricoltura, un rappresentante del quale farebbe parte, secondo la lettera *g*), della commissione centrale; tale dicastero pertanto, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe designare come suo rappresentante il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia. Inoltre, la partecipazione di un rappresentante di tale laboratorio potrebbe avvenire in base al settimo comma dell'articolo 1 che è del seguente tenore: « Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione e dei gruppi di lavoro, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi all'ordine del giorno ». La lettera *n*), così come è formulata nel disegno di legge, costituirebbe un privilegio per il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia rispetto ad altri istituti scientifici che avrebbero ugualmente diritto ad essere rappresentati nella commissione consultiva centrale. A me risulta che il direttore del laboratorio collaborò nel 1965 all'elaborazione della legge n. 963. Evidentemente, per il riconoscimento di questa collaborazione fu inserita nella legge la rappresentanza del direttore del laboratorio, oppure si intende prevederla in questo provvedimento per la stessa ragione.

Per i motivi che ho elencato, signor Presidente, insisterei affinchè questo emendamento venisse accolto dal Governo e dal relatore. Vorrei aggiungere che vi è anche un motivo di opportunità che la Commissione potrebbe considerare: so che vi saranno colleghi nell'altro ramo del Parlamento che insisteranno sullo stesso argomento. Potremmo non tenerne conto ma, se vogliamo evitare il solito rimbalzo tra la Camera e il Senato dei disegni di legge, sarebbe opportuno introdurre l'emendamento.

R U F I N O . Vorrei esprimere una mia opinione in relazione ai cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Non so se in materia si attende un giudizio della Corte costituzionale, ma in pratica le regioni negano che ci possa essere una rappresentanza delle regioni scelte dalle stesse regioni. Capisco che sia utile la presenza delle cinque regioni che però, rispetto all'atteggiamento di tutte, non ha grande rilevanza e tocca un principio di costituzionalità.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Si tratta di una commissione consultiva.

M O L A . Ci sono regioni più interessate alla pesca rispetto ad altre.

R U F I N O . Desidero soltanto ricordare questa osservazione di natura costituzionale.

P R E S I D E N T E . Le regioni a statuto ordinario non hanno nessuna competenza in materia.

R U F I N O . Il problema è che la commissione interregionale non può concedere la delega ad altre regioni. In un testo precedente c'era una rappresentanza più limitata delle regioni ed è stata fatta questa osservazione riferita ad una sentenza della Corte costituzionale. Non so se sia opportuno superarla.

M O L A . Si potrebbe evitare questo rischio di incostituzionalità dando al Ministro la facoltà di scegliere le cinque regioni maggiormente interessate al problema della pesca marittima.

P A C I N I . Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione ed anche una domanda al collega Gusso.

Mi pare che la commissione sia composta da rappresentanze politico-amministrative di carattere tecnico e che vi sia anche una rappresentanza di interessi diretti nel settore della pesca. Questa configurazione tiene conto di tutte le espressioni esistenti nell'ambito del settore, per cui mi sembrerebbe opportuno chiamare a far parte della commissione, come rappresentante del Ministero dell'agricoltura, il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia; in questo modo si modificherebbe, infatti, il tipo di rappresentanza che viene espresso all'interno della commissione consultiva centrale. Non entro nel merito della questione sollevata sulla dipendenza o meno del laboratorio centrale di idrobiologia dal Ministero dell'agricoltura perchè non conosco specificamente questo aspetto. Ritengo però che, trattandosi di una commissione che deve dare pareri in ordine ad un problema così delicato, sia certamente importante prevedere un rappresentante del laboratorio centrale di idrobiologia. Un laboratorio con questa qualificazione scientifica dovrebbe essere logicamente utilizzato e valorizzato proprio nella commissione consultiva dove si esprimono pareri in ordine ai problemi della pesca; resterebbe, altrimenti, un organo tecnico che non svolge completamente il suo ruolo anche ai fini delle scelte politiche da parte del Ministero della marina mercantile. Vorrei aggiungere che, quando esistono istituzioni nello Stato che hanno specifiche competenze in settori di grande interesse, normalmente vengono utilizzate a livello di commissioni e sottocommissioni per indicazioni, iniziative politiche ed operative su determinati settori della vita economica nazionale. A me pare, quindi, che si debba insistere sull'opportunità di mantenere il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia all'interno della commissione consultiva; è chiaro, comunque, che ci rimettiamo al parere del Sottosegretario.

Vorrei ancora aggiungere, a proposito degli emendamenti presentati dal collega Gusso (che non ho potuto studiare in modo approfondito) per quanto riguarda la rappresentanza sindacale, che ormai, a livello di nomine di rappresentanti sindacali di lavoratori, di industrie, di cooperazioni eccetera, abbiamo una esperienza estremamente vasta, poichè queste rappresentanze vengono inserite in tutti gli organismi della vita

dello Stato; pertanto, vorrei raccomandare di non fare una formulazione diversa da quella che in altre leggi abbiamo adottato, perchè mi è parso di capire dall'esposizione del collega Gusso che ci sono delle dissonanze rispetto alle indicazioni che in altri disegni di legge abbiamo dato per la scelta delle rappresentanze.

Fra l'altro, mi sembra (al di fuori dell'orientamento che abbiamo seguìto altre volte) che, per questa scelta, si intende sentire, sia pure in modo informale, il Ministero del lavoro per avere delle indicazioni. Non so però se ciò sia opportuno, perchè ormai nella prassi consolidata credo che sia stato acquisito quali siano le organizzazioni più rappresentative nel settore della cooperazione, nel settore commerciale e anche nel settore dei datori di lavoro.

Suggerisco comunque una valutazione ulteriore di questi emendamenti per non fare una normativa che si discosti da altre analoghe.

Un'altra osservazione, che è sempre anche una domanda, come del resto le altre. In questo disegno di legge si richiama la legge del 14 luglio 1965, n. 963, ma non si parla della durata in carica della commissione.

P R E S I D E N T E . Dura in carica tre anni, e può essere confermata una sola volta.

P A C I N I . Grazie, volevo appunto sapere questo.

M O L A . Vorrei dire qualcosa sulla questione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Nella pratica, avviene che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative designano ognuna una terna di rappresentanti. Avrei delle riserve sul fatto che le organizzazioni maggiormente rappresentative debbano essere individuate dal Ministro, perchè ormai risulta dai fatti quali esse siano. Ma, nonostante questa riserva, accolgo la formulazione del collega Gusso.

Dicevo che nella pratica ognuna delle organizzazioni sindacali designa una terna; il Ministro sceglie uno dei tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali. Ma che necessità vi è di fare questo? Per quale motivo due rappresentanti debbono essere sottoposti a questo giudizio ed essere esclusi? Per quale motivo uno dei tre designati dalle organizzazioni sindacali deve essere prescelto? Le organizzazioni sindacali dovrebbero semplicemente designare il loro rappresentante, in seguito ad una discussione autonoma e democratica, per giungere ad una scelta democratica; quindi, questa formula della terna e della facoltà di scelta da parte del Ministro mi sembra, contrariamente a quanto pensa il collega Pacini, un po' superata e prima o poi bisognerà modificarla.

Sarebbe il caso di sperimentare questa innovazione in occasione dell'approvazione ed elaborazione di questa legge sulla pesca, per vedere se questa formula sia più adeguata ai normali rapporti democratici tra istituzioni dello Stato e organizzazioni sindacali. Sarei invece del parere di accogliere la formulazione che ha presentato il collega Gusso a proposito della designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sociali.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Avevo già espresso la mia riserva per quanto riguarda la proposta soppressione della lettera *n*); quello che mi ha messo in crisi è stata l'affermazione del collega Mola che il laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca non esisterebbe, ma esisterebbe il laboratorio centrale di idrobiologia.

Mi permetto di osservare che non cambia niente, perchè la idrobiologia è una scienza che si occupa della fauna che c'è nelle acque marittime come nelle acque salmastre o nelle acque interne.

Poi, collega Mola, è previsto un rappresentante a livello tecnico del Consiglio superiore della marina mercantile, alla lettera *o*), un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione, alla lettera *p*), quattro esperti scelti fra docenti universitari proprio in materie di questa natura, alla lettera *q*), ed altri ancora. E la decisione di inserire il direttore del laboratorio di idrobiologia

rientrava in una certa logica, poichè si tratta di un laboratorio che si occupa specificamente dei problemi relativi alla fauna marittima o delle acque interne. Sentiremo ora se esiste questo laboratorio di idrobiologia applicata alla pesca o se ha cambiato nome.

P R E S I D E N T E . Leggo dal nostro annuario: Organi periferici dello Stato: « Istituto talassografico e limnologico ». Ce n'è uno a Messina e un altro a Roma, che si chiama « Laboratorio centrale di idrobiologia ».

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Allora togliamo le parole: « applicata alla pesca ».

Per quanto riguarda i cinque rappresentanti delle regioni, anch'io ho la perplessità espressa dal collega Rufino che, ricordo, fu sollevata in occasione della legge sull'edilizia residenziale Ho fatto dei conti e, escluse le regioni che non hanno sbocco sul mare (Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige e Umbria, se la mia memoria geografica non mi tradisce) ed escluse le tre regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna), si tratta di 13 regioni.

P R E S I D E N T E . Ma le regioni a statuto ordinario non hanno competenza sulla pesca.

G Ú S S O , *relatore alla Commissione.* È una rappresentanza a carattere politico e comunque hanno competenza sulla gestione dei porti pescherecci e dei porti turistici.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Anche sui porti commerciali di una certa categoria.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Mi sembra, in definitiva, che non sia inopportuno prevedere la rappresentanza delle regioni in questa commissione consultiva. Circa il modo di scelta, potremmo dire: « cinque rappresentanti delle regioni scelti dal Ministero della marina mercantile ».

O T T A V I A N I . Ma le regioni in questo caso si opporrebbero subito, perchè non lascerebbero scegliere ad altri.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Allora, bisogna prevedere un rappresentante per ciascuna delle 13 regioni. Circa le modalità di scelta, devo dire al collega Pacini che ero d'accordo anche con la formulazione prevista nel testo del disegno di legge. È evidente che poi c'è stata una mediazione e che si è arrivati a questa formulazione. Il problema che ci si è posti era quello che ci fosse un organo che individuasse le organizzazioni maggiormente rappresentative. Ma una volta individuate queste organizzazioni, spetta proprio ad esse scegliere chi mandare.

Ha ragione il senatore Pacini che questo metodo è ormai sufficientemente consolidato e non ha mai, collega Mola, suscitato obiezioni, neanche da parte delle organizzazioni sindacali; ma si è ritenuto di arrivare ad una formulazione un po' diversa proprio per quel tentativo di mediazione al quale ho accennato.

Personalmente, sono indifferente alle modalità, ma ha ragione anche il collega Mola; nel momento in cui una organizzazione viene individuata come rappresentativa appare poco logico che debba proporre una terna.

P A C I N I . Ma questo non accade più!

G U S S O , *relatore alla Commissione.* È scritto al secondo comma dell'articolo 1: « I membri di cui alle lettere *t*), *u*) e *v*) saranno scelti, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra terne designate dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative ».

P A C I N I . Questo, probabilmente, lo ha scritto qualcuno abituato al vecchio meccanismo. Il nuovo meccanismo prevede tre rappresentanti designati dalle stesse organizzazioni sindacali.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Ma siccome prevediamo il settore della coo-

perazione e anche i commercianti di prodotti ittici, può darsi che ci siano più organizzazioni da considerare.

P A C I N I . Sì, il problema è proprio questo.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Ci sono poi quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca e quelli dei datori di lavoro.

Ora, mentre per le organizzazioni sindacali più rappresentative (CGIL, CISL, UIL) non nasce problema, per le altre categorie non è tutto così chiaro; probabilmente per la cooperazione sarà molto chiaro, non così per le altre rappresentanze. Allora il problema è di stabilire l'organo che individui le organizzazioni più rappresentative, magari assumendo informazioni dai carabinieri, poi ciascuno designerà i propri rappresentanti. Questo non cambia niente rispetto alla formulazione avanzata dal senatore Pacini, è esattamente la stessa cosa se la designazione spetta a loro e non più alle terne.

P A C I N I . Ringrazio il senatore Gusso per queste precisazioni, però vorrei far ulteriormente osservare che ormai la prassi ha portato all'accettazione di alcune espressioni utili nell'esemplificazione di alcune norme di legge; noi, ordinariamente, diciamo che i rappresentanti sindacali sono i tre rappresentanti delle tre organizzazioni, pertanto abitualmente si dice « e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali ». A parte una situazione di incertezza esistente oggi nel paese, da questo punto di vista, non c'è dubbio che le tre organizzazioni sindacali sono quelle ufficialmente note.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Per la scuola, però, non è così.

P A C I N I . Sono d'accordo, ma infatti il settore scolastico è diverso. A mio giudizio il punto *r*) è stato formulato probabilmente tenendo conto della vecchia normativa che appunto diceva « e da tre rappresentanti sindacali, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali ». Qui nasceva il problema cui ha accennato il senatore Mola, e cioè che al momento della scelta si lasciavano fuori due persone, con la conseguenza di far sorgere dei conflitti che è dire poco definire antipatici. Ora questo problema non c'è perchè ogni organizzazione sindacale designa il proprio rappresentante.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Ma qui c'è la cooperazione!

P A C I N I . Il secondo discorso vale anche per la cooperazione, perchè attraverso la prassi che si è andata sviluppando è ormai consolidato che in Italia esistono tre organizzazioni sindacali, la confederazione, la lega e l'associazione. Che il Ministero della marina mercantile vada a chiedere al Ministero del lavoro quali sono le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative o le tre organizzazioni cooperativistiche più rappresentative mi sembra un non senso, tanto più se lo si vuole inserire in una legge.

Ma c'è poi un altro discorso da fare; per quanto riguarda la rappresentatività dei commercianti o dei datori di lavoro, non so — ammesso che sia accettabile che il Ministero della marina mercantile si rivolga al Ministero del lavoro — se sia accettabile la competenza di quest'ultimo Ministero in merito alle organizzazioni padronali, o se non sia competenza specifica del Ministero dell'industria; indubbiamente qui sorge un conflitto.

Altro argomento sollevato dal senatore Gusso è quello dei quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca; in proposito debbo manifestare alcune mie perplessità. Si mettono tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori; potrebbero non essere rappresentanti del settore della pesca, ma soltanto rappresentanti dei lavoratori in senso generale; si mettono tre rappresentanti del settore peschereccio, che certamente sono pescatori; quindi le confederazioni fanno tre designazioni, altrettante ne fanno le organizzazioni cooperativistiche, ancora tre le associazioni,

poi si dice « quattro » rappresentanti dei lavoratori della pesca. Questo che cosa significa? Chi li designa, chi sono? Io vorrei che l'onorevole Sottosegretario ci fornisse dei chiarimenti in proposito, altrimenti sarebbe opportuno ridurre a tre questi quattro rappresentanti della pesca.

M O L A . Sono gli unici rappresentanti dei lavoratori, non si aggiungono ai rappresentanti sindacali!

P A C I N I . Lo capisco bene, ma domando chi è che li designa, che li sceglie!

R U F I N O . Ci sono due tipi di designazione; una è quella fatta dal Ministero del lavoro, anche per quanto riguarda altri Ministeri; c'è poi un'altra formula (che non è quella della commissione di cui stiamo discutendo) adottata in seguito alle osservazioni fatte dalla CISNAL: è il CNEL a designare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Parlare, nel presente caso, di quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca è indubbiamente abbastanza generico: probabilmente, se si parla di quattro rappresentanti, esiste un sindacato autonomo.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* C'è la Federpesca, che riunisce anche i lavoratori della pesca atlantica.

R U F I N O . Comunque è sempre il Ministero del lavoro che accerta la consistenza delle organizzazioni sindacali.

P A C I N I . Ma almeno indichiamo chi deve designare i quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il motivo per cui, sia nella vecchia legge che in questa nuova proposta, si intende affidare — punto *a*) — la presidenza della commissione al Sottosegretario, è dettato da ragioni di funzionalità; in passato ci sono stati degli inconvenienti derivanti dall'eccessivo lavoro — che va al di là di quello che si può credere — che il Ministro della marina mercantile ha con le sue otto divisioni generali, tanto da essere il doppio di numerosi altri Ministeri; i compiti della marittimità — tanto per accreditare un nuovo termine che sta ad indicare, appunto, una politica del mare — sono numerosissimi e proprio per questo motivo si era pensato di affidare, istituzionalmente, la presidenza della commissione al Sottosegretario, al fine di evitare il passaggio della delega. Si tratta, quindi, di un motivo di opportunità, ma la Commissione deciderà come meglio crede.

Per quanto riguarda il punto *n*), che fa riferimento al direttore del laboratorio dell'istituto centrale di idrobiologia applicata alla pesca, io credo necessario che esso rimanga. Il compito e la natura di questa commissione è di fornire indicazioni politiche, ma anche indicazioni scientifiche. Quando parliamo di politica della pesca parliamo di equilibrio biologico, di fauna e di flora marina, parliamo di sforzi di cattura, di incremento di alcune specie, di nuove discipline (e in sede CEE mi sono battuto, riuscendovi, per far inserire tra le attività da incentivare quella dell'acquacoltura, o maricoltura), per cui ritengo che un rappresentante dell'istituto di biologia applicata alla pesca sia quanto mai opportuno.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Ma ci è stato fatto notare che non esiste un simile istituto.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* La ricerca può essere fatta in via teorica, ed è una ricerca pura, ma anche in via applicata, come nel caso presente: ecco perchè parliamo di idrobiologia applicata alla pesca. Faccio un esempio: è in corso un esperimento molto interessante dell'istituto di idrobiologia di Ancona, che tende a creare le condizioni naturali ed ambientali del fondo marino per il ripopolamento delle specie attraverso blocchi di cemento bucati, con speciali accorgimenti, con vecchi copertoni, addirittura con

carcasse di automobili. In due anni di sperimentazione si è potuto constatare, con metodi scientificamente e concretamente verificati, il raddoppio di quantità di sforzo di pesca, di quantità di pescato, tanto è vero che con la legge n. 479 e poi con la legge n. 388 per l'incentivazione degli studi scientifici, abbiamo finanziato un analogo progetto nel Tirreno, sulle coste laziali.

Tutto ciò porta a concludere sulla necessità che il rappresentante dell'istituto di idrobiologia sia inserito ufficialmente nella legge, perchè gli altri, di cui alle lettere successive, appartengono, è vero, a enti pubblici, ma non sono dello Stato. Pertanto prego gli onorevoli senatori di voler considerare anche queste riflessioni.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Resta il fatto che nell'elenco ufficiale, di cui abbiamo prima ascoltato la lettura, non risultano le parole « applicato alla pesca ».

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* È una precisazione che vogliamo fare in questa legge.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Nel disegno di legge si parla del direttore di un certo laboratorio, che ha la sua denominazione.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* In termini correnti diciamo « applicata »; questo vuole significare una indicazione più precisa. Comunque possiamo anche sopprimerla.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Ma non esiste!

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Siamo d'accordo: la parola « applicata » si era messa per indicare la natura dell'istituto e le mansioni dello stesso. Parlando di idrobiologia applicata alla pesca si è voluto evitare che potesse rivolgersi anche ad altri indirizzi.

O T T A V I A N I . Ma onorevole Sottosegretario, l'istituto è uno solo, quello centrale di idrobiologia; una volta individuato, non sorgono problemi!

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* D'accordo; si era voluto specificare, ma essendo un unico istituto non sorgono problemi.

Per quanto riguarda i tre rappresentanti della cooperazione peschereccia esisteva il principio, generalmente accettato, di lasciare all'autorità politica la facoltà, nella designazione plurima, di poter scegliere il rappresentante; se la Commissione ritiene di superare questo principio, in armonia con quanto avviene per gli altri rappresentanti che sono scelti dalle proprie categorie, il Governo non si oppone.

Per quanto concerne i quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, ritengo che debbano rimanere. Abbiamo già detto che si tratta dei rappresentanti delle tre organizzazioni centrali dei pescatori facenti capo ai sindacati tradizionali, ai quali si aggiunge il rappresentante della Federazione pesca (che poi sarebbe la pesca atlantica).

Per quanto attiene alla rappresentanza delle regioni, non ritengo opportuno rendere ancora più pletorico questo organismo in quanto già vi sono delle difficoltà: per poterci riunire, infatti, occorre fare tre, quattro convocazioni e molto difficilmente si riesce, se non attraverso alcuni *escamotages,* a raggiungere la maggioranza, tanto è vero che è stata varata la nuova norma di un terzo come *quorum* minimo richiesto per la validità delle sedute. Ritengo, quindi, che cinque rappresentanti delle regioni siano più che sufficienti. La formula si potrà studiare: sarà quella dell'articolo 13 della legge n. 281 o quella delle regioni maggiormente rappresentative in materia di pesca, lasciando in quest'ultimo caso al Ministero la facoltà di indicarle. Personalmente, ritengo che la formula migliore sia quella di rifarsi all'articolo 13 della legge n. 281.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* A questo riguardo, però, il senatore Rufino ha fatto presente che la designazione dei

rappresentanti regionali da parte della commissione interregionale potrebbe risultare censurabile sotto il profilo costituzionale!

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Non vedo altro modo. Lasciare tale facoltà al Ministero mi sembra che sia ancora peggio in quanto le regioni si sentirebbero private di una loro facoltà. Lasciare tale facoltà al loro organo, che è rappresentativo di tutte le regioni, mi pare che sia la cosa più opportuna proprio per quella certa autonomia che le regioni rivendicano nella designazione dei loro rappresentanti.

R U F I N O . Il rilievo che ha fatto la Commissione affari costituzionali è che la commissione interregionale non può designare rappresentanti delle regioni in seno ad un organo a carattere nazionale.

O T T A V I A N I . Vorrei fare qualche osservazione sugli emendamenti che sono stati proposti all'articolo 1.

Per quanto concerne la lettera *a*), mi pare che si debba insistere nel sostenere l'emendamento fatto proprio dal relatore, quello cioè che propone di sostituire le parole: « Sottosegretario di Stato per la marina mercantile » con le altre: « Ministro della marina mercantile o un suo delegato »; vi sono ragioni di opportunità perchè venga adottata tale dizione.

Per quanto attiene all'emendamento tendente ad escludere il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca dalla commissione, credo che non vi siano motivi sufficienti per tale esclusione.

Il problema più grosso è quello relativo alla presenza delle regioni in detto organismo. Il mio pensiero al riguardo è il seguente: la commissione in questione ha carattere consultivo. Le regioni — lo sappiamo tutti — sono organismi politici di programmazione e quando hanno dei problemi da rappresentare al potere centrale — problemi che investono le linee di politica generale o settoriale — dispongono di una loro specifica sede per farlo, cioè la commissione interregionale presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, dove si affrontano tutti i problemi che sono, appunto, d'interesse e dell'amministrazione centrale dello Stato e delle regioni. Inserire le regioni in modo un po' surrettizio — e poi alcune di esse — in una commissione consultiva settoriale mi pare che stravolga anche il ruolo e le funzioni stesse delle regioni che — ripeto — se hanno qualche cosa da dire nello specifico argomento della pesca marittima dispongono già di una loro appropriata sede istituzionale per i rapporti con il Governo. Inserirle in questa commissione, pertanto, non mi sembra che sia una cosa opportuna, al di là delle annotazioni di carattere costituzionale che sono state fatte dal collega Rufino.

M O L A . Signor Presidente, vorrei puntualizzare il mio pensiero unicamente in relazione all'emendamento proposto alla lettera *n*) dell'articolo 1.

La mia preoccupazione è che l'inclusione del direttore del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca possa risultare discriminatoria verso altri istituti che potrebbero, attraverso un loro rappresentante in seno a detta commissione, dare ugualmente un contributo al lavoro che la commissione stessa deve svolgere. Questa è la mia preoccupazione principale. Aderisco, comunque, all'orientamento della Commissione e del Sottosegretario.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Per dissipare i dubbi del senatore Mola desidero precisare che vi sono molti istituti del genere, se non erro 54; si tratta di istituti con finalità pubbliche ma di natura privata. Quello incluso all'articolo 1 mi pare che sia l'unico più titolato e giuridicamente più rappresentativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, numero 963, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Composizione della Commissione consultiva centrale*). — La Commissione consultiva centrale è così composta:

a) il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che la presiede;

b) il direttore generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente per le discipline medica e veterinaria;

m) un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

n) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca;

o) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

p) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca, designati, due, dal Consiglio nazionale delle ricerche e, due, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca;

v) tre rappresetanti dei datori di lavoro della pesca;

z) un rappresentante della pesca sportiva, designato dall'Organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I membri di cui alle lettere *t*), *u*) e *v*) saranno scelti, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra terne designate dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Le sedute sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione.

I membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti. L adecadenza non opera nei confronti dei membri di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *n*).

La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro per specifici argomenti.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione e dei gruppi di lavoro, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il segretario è coadiuvato da un ufficio di segreteria composto da un funzionario della carirera direttiva del Ministero della marina mercantile, avente le funzioni di segretario aggiunto, da un impiegato della carriera di concetto e da uno della carriera esecutiva con mansioni di dattilografia ».

Il relatore, senatore Gusso, con i senatori Mola e Federici, ha presentato vari emendamenti all'articolo 1.

Il primo tende a sostituire, alla lettera *a*), le parole: « Sottosegretario di Stato per la marina mercantile » con le altre: « Ministro della marina mercantile o un suo delegato ».

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Sono d'accordo su tale emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento di cui ho dato lettura.

È approvato.

Il secondo emendamento, proposto dal solo senatore Mola, tende a sopprimere la lettera *n*).

M O L A . Ritiro questo emendamento.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Propongo che alla lettera *n*) vengano soppresse le parole: « applicata alla pesca ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

È approvato.

Il terzo emendamento tende a sopprimere, alla lettera *r*), le parole: « scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il quarto emendamento tende ad aggiungere, tra le lettere *v*) e *z*), un'altra lettera del seguente tenore: « cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

M O L A . Signor Presidente, ritiriamo anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

Il quinto emendamento tende a sostituire la lettera *z*), che recita: « un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla Organizzazione nazionale della pesca sportiva », con la seguente: «*z*) due rappresen tanti della pesca sportiva, designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative individuate dal Ministero della marina mercantile ».

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* C'è un rappresentante del CONI.

G U S S O , *relatore alla Commissione.* Vi è anche, a quanto mi dicono, l'organizzazione dell'Arcipesca.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Ma non è riconosciuta dal CONI. Di organizzazioni della pesca sportiva ve ne sono circa 50, ma molte sono di partito, come la stessa Arcipesca. Pertanto, unicamente il CONI è rappresentativo della categoria in sede nazionale.

M O L A . Ma il CONI è un comitato statale; non è una libera organizzazione sportiva! Non so nemmeno se sia giusto che il CONI abbia una sua rappresentanza, dal punto di vista istituzionale delle sue funzioni. Anzi, vorrei accertarlo.

P A C I N I . Desidero prendere la parola soltanto per dire che la proposta di due rappresentanti della pesca sportiva mi troverebbe solidale se ci fossero due federazioni della pesca sportiva aderenti al CONI; ma siccome ce n'è una sola insisto per uno solo. Ed aggiungo, proprio in relazione all'osservazione che ha fatto il

senatore Mola, che per quanto mi riguarda, ad esempio, ho già fatto un'esperienza del genere in sede parlamentare in relazione alla legge sulla caccia. Anche in quel caso vi era un unica federazione — la Federcaccia — aderente al CONI. Però con il provvedimento sulla caccia abbiamo stabilito le norme per il riconoscimento giuridico delle altre associazioni della caccia. Per cui, avendo stabilito tale riconoscimento, sono entrate a far parte del Comitato nazionale della caccia.

L'Arcipesca, invece, non ha un riconoscimento giuridico. Stando così le cose, pertanto, non si può procedere ad un allargamento della rappresentanza del settore della pesca sportiva perchè, a questo punto, nasce un problema identico a quello della rappresentanza dei lavoratori: quello, cioè, di chi stabilisce quali sono le organizzazioni più rappresentative del settore della pesca. Infatti, come giustamente diceva l'onorevole Sottosegretario, non vi è solo l'Arcipesca; di associazioni sportive nel settore della pesca ve ne sono molte di più che nel settore della caccia, ad esempio.

Ritengo, quindi, che sia più opportuno mantenere unicamente la rappresentanza del CONI. Se, poi, le associazioni sportive della pesca, attualmente di natura privatistica, avranno un certo tipo di riconoscimento, il discorso si potrà riaprire con una revisione della legge. Ma, allo stato delle cose, ripeto, non mi pare che sia opportuno allargare il discorso, anche perchè, senatore Mola — è bene essere chiari — se lei dice: « due », io posso dire: « tre », e così via.

M O L A . Vorrei far osservare che il senatore Gusso aveva proposto una formula alla quale avevamo aderito, cioè che il Ministero della marina mercantile individuava quali erano le due organizzazioni della pesca sportiva maggiormente rappresentative e le invitava a designare i loro rappresentanti.

Nel caso in cui il Ministro si trovasse nell'impossibilità di individuare le due maggiori organizzazioni, evidentemente il problema non sussisterebbe; ma poichè sono certo che esistono due organizzazioni della pesca, allora credo che la migliore soluzione sarebbe quella di indicare due loro rappresentanti da nominare nella Commissione, lasciando al Ministro la facoltà di stabilire quali siano le due organizzazioni più rappresentative, in modo che la pesca marittima possa avere una sua rappresentanza adeguata, nonchè unitaria, nella commissione di cui stiamo parlando.

Insisterei quindi per l'emendamento.

G U S S O , *relatore alla Commissione*. C'è chi auspica una pluralità di associazioni, per cui ritenevo che fosse giusta una certa loro presenza. Però se si parla di un rappresentante dell'organizzazione ufficiale, cioè di quella aderente al CONI, collega Mola, io debbo con molto dispiacere far marcia indietro, considerato che esiste una organizzazione nazionale della pesca sportiva.

P R E S I D E N T E . Parliamo di Federazione.

G U S S O , *relatore alla Commissione*. L'articolo parla di organizzazione.

M O L A . Nessuno può negare l'esistenza dell'Arcipesca.

R U F I N O . Mi sembra che si stia parlando con troppa approssimazione. Esiste la Federazione italiana della pesca sportiva, che è una delle tante federazioni e che detiene una sorta di monopolio, tanto è vero che per poter pescare occorre essere in possesso della sua tessera. Le altre organizzazioni, per esercitare la loro funzione, debbono essere federate alla stessa.

Pertanto, se dovessimo prevedere anche tre rappresentanti, sarà la stessa Federazione italiana della pesca sportiva a prendere contatti con le altre associazioni per le rispettive designazioni.

P A C I N I . Sarebbe il caso di accertare meglio la situazione, essendo gli elementi introdotti dal collega esatti fino ad un certo punto. Infatti, se le associazioni di natura

privatistica possono, se vogliono, aderire alla Federazione, possono anche non farlo qualora non lo ritengano e quindi esercitano le loro attività senza bisogno della Federazione. Si può cioè pescare tranquillamente, senza problemi, in qualsiasi posto, in Italia: dappertutto si trovano le sedi della Federazione pesca sportiva o dell'Arcipesca; in qualsiasi provincia possono quindi esservi zone tranquille, dove è possibile pescare senza bisogno della Federazione. Semmai per pescare in mare occorrerà il parere della capitaneria di porto, non certo della Federazione.

Stiamo quindi dibattendo una materia della quale non è che abbiamo approfondito tutti gli elementi, mentre dovremmo farlo, per poter deliberare seriamente.

A V E L L O N E . Per la pesca sportiva occorre comunque l'autorizzazione da parte della Federazione.

R O S A , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Le associazioni non hanno la potestà di rilasciare permessi di pesca: il permesso deve essere rilasciato dall'autorità marittima, cioè dalla capitaneria di porto. Quindi un'organizzazione può tutelare gli interessi degli associati ma non può, giuridicamente, fare altro: il rilascio dei permessi è regolamentato da apposite norme. In Italia esistono, purtroppo, 3.200.000 pescatori cosiddetti sportivi, ed anzi andrebbe rivisto il relativo regolamento perchè essi hanno la facoltà di stendere reti della lunghezza di 300 metri sul litorale: ora ad Anzio sono stati rilasciati, ad esempio, 2.000 permessi di pesca sportiva, mettendo in crisi i pescatori di professione. Esiste il caso di una capitaneria di porto di una nostra regione dove si è istituzionalizzato il rilascio della licenza di pesca a tutti coloro i quali, raggiunto il sessantesimo anno d'età ed andando quindi in pensione, avanzano subito la relativa richiesta per poter accedere a quella che è diventata una forma di notevolissimo guadagno, dato che si pescano dai quattro agli otto chili di pesce al giorno. Quindi una nuova disciplina in materia si impone.

P R E S I D E N T E . Poichè mi sembra che siano sorti molti dubbi, sarebbe forse opportuno, per poter approfondire la questione, rinviare il seguito della discussione a domani pomeriggio. Dobbiamo infatti evitare in tutti i modi di lasciare lacune nel provvedimento, che dovrebbe essere il più possibile efficace.

A V E L L O N E . Vorrei un chiarimento. All'articolo 1, lettera *t*), nella composizione della commissione consultiva centrale è previsto un solo rappresentante dei commercianti di prodotti ittici, mentre la lettera *q*) dell'articolo 2, nella composizione delle commissioni consultive locali, ne prevede due. Perchè tale discrepanza?

P R E S I D E N T E . Preghiamo l'onorevole Sottosegretario di voler rispondere, domani, anche alla domanda del senatore Avellone.

Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI